



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE DELL'ALBO DEI VOLONTARI CIVICI

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 29.02.2016

Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 28.04.2021

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE DELL'ALBO DEI VOLONTARI CIVICI

Art. 1 – Il Volontariato Civico

1. Il volontariato, svolto in ogni sua forma, è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, strumento utile all'individuazione dei bisogni e all'efficace conseguimento dei fini istituzionali dei servizi.
2. Il volontariato civico, così come disciplinato dal presente regolamento, viene definito come quell'insieme di azioni ed attività prestate in modo personale, libero, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro da parte di singoli cittadini a favore della collettività, di singole persone, di nuclei familiari, gruppi di persone od associazioni.
3. Il servizio civico è svolto da cittadini in forma volontaria e gratuita e non può essere in nessun modo retribuito né direttamente né indirettamente.
4. Il volontariato civico si può svolgere nell'ambito di progetti attivati dall'Amministrazione Comunale in attuazione del principio di sussidiarietà.

Art. 2 - Valorizzazione del volontariato

1. Il comune di Mariano Comense:
 - a) riconosce e valorizza il ruolo del volontariato civico quale prima forma di solidarietà sociale e di partecipazione nella risposta ai bisogni della comunità;
 - b) promuove, altresì, il contributo del volontariato al conseguimento dei fini istituzionali dei servizi comunali;
 - c) sensibilizza la comunità locale sul valore del volontariato attraverso iniziative, feste, mostre, con il coinvolgimento dei volontari;
 - d) favorisce l'incontro dei singoli volontari civici con le realtà associative marianesi.

Art. 3 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina degli interventi di attuazione delle varie forme di attivazione di iniziative di volontariato tra persone residenti nel comune di Mariano Comense o legate al territorio di Mariano Comense, per scopi di pubblico interesse, in connessione con lo sviluppo e la diffusione dei servizi comunali sul territorio cittadino anche in supporto alle attività delle associazioni esistenti, per consentire alle persone la piena espressione della propria solidarietà sociale e civile.

Art. 4 – Attivazione di iniziative di volontariato civico

1. I cittadini volontari prestano il servizio civico nell'ambito di progetti approvati dalla Giunta Comunale ed individuati, a titolo esemplificativo, nelle seguenti aree di attività:
 - attività di carattere culturale, inerenti la tutela, la promozione e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico;
 - attività ricreative e sportive ivi comprese le manifestazioni pubbliche a carattere sociale, sportivo, culturale, etc. organizzate e/o patrocinate dall'Amministrazione Comunale o dalle singole associazioni iscritte all'Albo delle Associazioni;
 - attività inerenti alla tutela e miglioramento della vita, la tutela dell'ambiente la protezione del paesaggio e della natura, il decoro e la valorizzazione degli spazi pubblici, e il contributo ad una loro migliore e più sicura fruizione;

2. L'Amministrazione Comunale non può in alcun modo avvalersi di volontari per attività che possano comportare pericolo di danno grave alla persona per il volontario stesso o per terzi.
3. In nessun caso l'attività del volontario nel contesto previsto dal presente regolamento potrà essere utilizzata quale risorsa per erogare servizi istituzionali dell'Ente.
4. I progetti possono anche prevedere la collaborazione dell'Amministrazione Comunale, con Enti terzi e Associazioni.
5. Dell'attivazione del progetto viene data comunicazione a tutti i volontari mediante pubblicazione sul sito del Comune fissando, ove necessaria, apposita seduta di presentazione al pubblico, anche al fine di promuovere l'iscrizione e la partecipazione di altri cittadini all'Albo dei Volontari.
6. L'Amministrazione si impegna a promuovere ogni possibile momento ed occasione di confronto tra il volontariato organizzato e i volontari singoli, affinché questi ultimi possano accogliere le complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa.

Art. 5 - Istituzione dell'Albo dei singoli volontari civici

1. Per le finalità del presente regolamento è istituito l'Albo dei Volontari Civici della Città di Mariano Comense, suddiviso per area di attività, nel quale i singoli cittadini possono iscriversi al fine di dare la propria disponibilità nello svolgimento di attività espressione di impegno sociale indicate, a titolo esemplificativo, al precedente art. 4.
- 2 Per i medesimi fini e per favorire l'attività dei volontari e delle Associazioni che operano sul territorio il Comune potrà comunicare alle Associazioni iscritte all'Albo delle Associazioni i nominativi e i recapiti degli iscritti all'Albo dei Volontari Civici che abbiano dato il consenso all'atto di iscrizione.

Art. 6 - Requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo dei Volontari Civici

1. I cittadini che intendono svolgere attività di volontariato devono possedere i seguenti requisiti da dichiarare nella domanda d'iscrizione unitamente alle proprie generalità, recapiti e residenza:
 - a. età non inferiore ad anni 18;
 - b. idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'incarico;
 - c. assenza di condanne passate in giudicato anche emesse a seguito di decreto di penale di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti, assenza di procedimenti penali in corso, assenza di misure di prevenzione o provvedimenti interdittivi dei pubblici impieghi o della contrattazione con la Pubblica Amministrazione.
 - d. residenza nel Comune di Mariano Comense e/o nei comuni limitrofi;
 - e. non essere stati cancellati dall'albo dei volontari precedentemente, per motivi diversi dalla rinuncia.
2. Al momento della presentazione della domanda di iscrizione, il volontario può:
 - dare indicazione dell'ambito di attività in cui vuole svolgere l'attività di volontario civico;
 - dare l'autorizzazione alla pubblicazione del proprio nome e cognome in apposita sezione del sito del Comune, con l'indicazione dell'ambito di attività in cui si rende disponibile e dei progetti di volontariato cui ha partecipato;
 - dare l'autorizzazione alla comunicazione del proprio nominativo e recapito alle associazioni iscritte all'Albo delle Associazioni del Comune di Mariano Comense.

Art. 7 – Aggiornamento dell'Albo

1. Annualmente l'ufficio cui è assegnata la tenuta dell'Albo procede alla revisione dello stesso, procedendo all'iscrizione e alla cancellazione dall'Albo dei volontari secondo le disposizioni del presente regolamento.

2. L'aggiornamento può avvenire in via straordinaria anche più di una volta all'anno in occasione dell'attivazione dei progetti ove vi sia un adeguato numero di domande di iscrizione.

3. Si procede alla cancellazione dei volontari dall'Albo qualora:

a. vi sia richiesta in tal senso del volontario;

b. sia accertata la perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione;

c. su comunicazione del funzionario responsabile del progetto rappresentante:

c1) la negligenza, imperizia o imprudenza nello svolgimento dell'attività da parte del volontario o altre condotte incompatibili quali, alterchi, vie di fatto o altro di cui il volontario si sia reso colpevole nel corso delle attività;

c2) violazione degli obblighi previsti dal patto di volontariato sottoscritto.

1

Art. 8 - Copertura assicurativa e riconoscimenti per il servizio svolto.²

1. L'Amministrazione provvede ad assicurare i volontari per l'attività svolta contro gli infortuni connessi con lo svolgimento dell'attività stessa, nonché la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività medesima.

2. Al fine di valorizzare e stimolare ulteriormente la partecipazione dei cittadini alle attività di utilità sociale, l'Amministrazione Comunale:

a. adotta idonee iniziative di promozione;

b. riconosce eventuali benefit per la tipologia dei servizi spontaneamente resi.

Tali provvedimenti saranno valutati e approvati con provvedimento di Giunta.

Art. 9 – Attivazione dei progetti

1. Le attività svolte in ragione delle previsioni del presente regolamento, non possono in alcun modo comportare il diritto a retribuzioni, remunerazioni, indennità o prebende anche in forma indiretta a carico dell'Amministrazione Comunale o di terzi soggetti coinvolti nell'ambito dell'attività.

2. In nessun caso lo svolgimento dell'attività, che viene effettuata in modo spontaneo e libero, può essere configurata come prestazione lavorativa o di collaborazione lavorativa a qualsiasi titolo a favore del Comune o di terzi soggetti coinvolti nell'ambito dell'attività progettuale.

3. Il volontario è sottoposto, in relazione all'ambito di attività a piano di sorveglianza sanitaria ex art. 3 D.Lgs. 81/2008 a piano di sorveglianza sanitaria, con visita da attivarsi in via preventiva all'attivazione del progetto di volontariato.

4. All'attivazione del progetto di volontariato il volontario e l'Amministrazione in persona del funzionario cui è affidata la responsabilità del progetto di volontariato, sottoscrivono un "patto di volontariato" con il quale si specifica e prevede:

a) l'indicazione del progetto di volontariato attivato;

b) la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione dei progetti a cui partecipano i volontari

¹ Lettera cancellata con deliberazione consiliare nr. 28 del 28.04.2021

² Modificato con deliberazione consiliare nr. 28 del 28.04.2021

- c) la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle di lavoratori dipendenti o autonomi;
- d) la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro e/o professionale o di collaborazione assimilabile a queste intercorre tra l'Amministrazione e i volontari in relazione alle attività da questi svolte, e che conseguentemente nessun compenso, remunerazione o retribuzione, neanche sotto forma di rimborso o indennità sarà erogato al volontario neanche in forma indiretta sotto forma di esenzioni o agevolazioni;
- e) l'impegno dell'Amministrazione ad assicurare i volontari contro il rischio di infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività, ovvero per la responsabilità civile verso terzi;
- f) l'impegno del volontario ad operare nell'ambito dei programmi impostati dall'Amministrazione sotto il coordinamento del funzionario responsabile del progetto assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate;
- g) l'impegno del volontario ad operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività;
- i) l'impegno del volontario a operare sempre esponendo un cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza;
- l) l'impegno del volontario a non divulgare alcuna informazione né dato personale di cui viene a conoscenza in ragione dell'attività svolta;
- m) l'impegno a sottoporsi alle attività di formazione necessarie allo svolgimento delle attività, nonché alle attività previste dalla disciplina in materia di sicurezza previste dal D.Lgs. 81/2008, e applicate obbligatoriamente anche ai volontari;
- n) l'impegno ad utilizzare i beni e i mezzi messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale compresi i dispositivi di protezione individuali con la massima diligenza e cura e secondo le istruzioni impartite;
- o) l'impegno a comunicare ogni variazione intervenuta in ordine ai requisiti di ammissione all'Albo entro 20 giorni dal verificarsi.

4. La violazione in qualunque momento sia accertata della disciplina del suddetto patto comporta la decadenza dall'iscrizione all'Albo e l'interruzione del progetto di volontariato

Art. 10 – Pubblicità dell'Albo

1. Alle attività svolte dai volontari viene data pubblicità mediante la pubblicazione in apposita sezione del sito dei progetti attivati, nonché dell'elenco degli iscritti all'albo dei volontari.
2. La pubblicazione dei nominativi degli iscritti all'albo dei volontari e dei progetti cui hanno partecipato avviene esclusivamente in presenza di autorizzazione a tal fine rilasciata in sede di iscrizione all'Albo o successivamente.

Art. 11 - Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento, troveranno applicazione le norme vigenti in materia.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione di approvazione.